



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno

Il Dirigente

All'ARPAC Salerno
via Lanzalone n. 54/56-Salerno

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0833584 04/12/2013 15,42
Nitt. : 5285 Direzione Generale per l'ambiente...

Dest. : A TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO: ENTE D'AMB...
ENTE D'AMBITO SELE; MICHELE PALMIERI
Classifica : 4. Faseleola : 3 del 2013



All'Ente d'Ambito Sele
anche con preghiera di divulgare alle società di gestione

All'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano
anche con preghiera di divulgare alle società di gestione

A tutti i Comuni della
Provincia di Salerno
anche con preghiera di divulgare agli Enti deputati al controllo
ricadenti nel proprio territorio

Alla polizia provinciale di Salerno

Al Comando Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato
via L'Africano -Salerno
anche con preghiera di divulgare ai singoli Comando Stazione

s.p.c. Al Direttore Generale
dott. Michele Palmieri
Napoli

oggetto: sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/81 ed art. 133 D.Lgs. 152/06 - precisazioni

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che, in applicazione della D.G.R. Campania n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R. Campania n. 528 del 4/10/2012, le competenze in materia di sanzioni amministrative relative alle violazioni, di cui all'art. 133 del D. Lgs. 152/06, sono state conferite alle U.O.D. del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema.

A seguito di numerose contestazioni pervenute con gli scritti difensivi, da parte dei rappresentanti dei Comuni, da aziende e privati cui sono state elevate contestazioni per violazioni ai sensi degli art. 133 del D.Lgs. 152/06, scaturiti dagli accertamenti eseguiti da codesti Enti, è emerso che gli stessi, avendo affidato la gestione degli impianti di depurazione ad una società, ritengono che la violazione contestata, è ascrivibile al soggetto gestore di fatto dell'impianto e non all'Ente Comune.

Alla luce di quanto su esposto, l'ex S.t.a.p. Di Benevento ora U.O.D., con nota prot. 0457228 del 26/06/2013 (che si allega) ha chiesto all'Avvocatura Regionale un parere in merito all'identificazione del soggetto responsabile, al fine dell'irrogazione della sanzione amministrativa, nell'ipotesi di affidamento dell'impianto ad un gestore.

L'Avvocatura ha rappresentato che, in applicazione dei principi chiariti dalla Cassazione, con sentenza n. 14441 del 22/06/2006, vedi nota allegata, ne deriva che la contestazione, andava rivolta e notificata al soggetto gestore dell'impianto.

Per quanto sopra, si comunica che, questa UOD al fine di evitare la soccombenza processuale e la condanna a carico della Regione Campania delle spese legali e di giudizio, provvederà ad emettere ordinanza motivata di archiviazione per gli atti relativi ai comuni cui è stata contestata la violazione e che avevano affidato la gestione dell'impianto ad una società.

Si invitano pertanto, codesti Enti, per il futuro a volersi conformare al citato parere legale.

Con la presente, si coglie l'occasione per precisare che questa U.O.D., al fine di poter emettere l'ordinanza/ingiunzione relativa alle sanzioni amministrative di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06, in virtù dell'art. 18 della L.689/1981 è necessario che pervengano verbali di accertamento e/o contestazione dell'infrazione riscontrata, redatti ai sensi degli art. ex 13, 14 e 17 della L. 689/81, con la relativa relata di notifica al trasgressore ed eventuali responsabili solidali.

In mancanza, si precisa che non si potrà dar seguito al procedimento sanzionatorio.

Allegati: - nota 0457828 del 26/06/2013
- nota Avvocatura 0514833 del 15/07/2013

A.I.C

Il Dirigente
Dr. Antonella Barretta



AREA 04 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

Settore Consulenza Legale e Documentazione

Sig. m. Garofalo *[signature]*

n. PP 126/05/05/2013

Al Settore Ecologia, Tutela Disinguamento
e Protezione Civile
Piazza Gramazio n.1
82100 BENEVENTO

e p.c. All'A.G.C. Gabinetto
Presidente della Giunta Regionale
via S. Lucia n.81
NAPOLI

Sanzioni ex art.18 L. n.689/81 ed art. 133 D.L.vo n.152/06

REGIONE CAMPANIA
AREA 04 SETTORE 03
PRESA IN CARICO
15 LUG 2013

Si riscontra la nota prot. 2013.0457228 del 26.06.2013, con la quale il Settore in indirizzo ha chiesto di conoscere un parere di questa Avvocatura in ordine all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.133 del D.L.vo n.152/06 nelle ipotesi in cui i Comuni abbiano dato in gestione gli impianti di depurazione a soggetti terzi.

L'art. 133 del D.L.vo n.152/06 stabilisce che chiunque nell'effettuazione dello scarico superi i valori minimi di emissioni stabilite nelle tabelle allegate al decreto legislativo n.152/06 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a trentamila euro. Come è noto le norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative ex L. n.689/81, sono applicate in conformità ai principi penalistici della responsabilità personale, della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa e del favor rei.

Alla luce dei principi appena richiamati, in relazione al problema posto dal Settore in indirizzo, riguardo alla identificazione del soggetto responsabile ai fini dell'irrogazione della sanzione in materia di scarico di acque, appare conforme a legge e condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza 22.06.2006 n.14441, confermata da C. Cass. 02.11.2010 n.22295, ha stabilito che: "con riferimento al principio della solidarietà di cui alla L. 24.11.1981 n.689 art. 6, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente proponente - per colpa in vigilando, in eligendo o in altri eccezionali casi, quale la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi - possa operare il detto principio di solidarietà; vale a

15:52 From:

To:0824364234

Page:3/3



Guardia Regionale della Campania

Foglio n. _____

dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto".

In applicazione dei principi chiariti dalla Cassazione ne deriva che: a) l'ordinanza ingiunzione va notificata al soggetto gestore dell'impianto; b) nel caso in cui il gestore sia una persona giuridica, l'ordinanza va inviata anche al soggetto persona fisica nella qualità di legale rappresentante della persona giuridica.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'impianto è realizzata direttamente dal Comune destinatario dell'ordinanza è il Sindaco p.t., sia quale legale rappresentante dell'ente che responsabile in solido per la sanzione.

Nei termini sopra riportati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

Avv. Maria Laura Consolazio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Massimo Lacatena

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Maria D'Elia



REGIONE CAMPANIA
Arca Generale di Coordinamento
Ecologia Tutela dell'Ambiente Disinquinamento
Protezione Civile

SETTORE PROVINCIALE DI BENEVENTO

All'A.G.C.04- Avvocatura Regionale
Settore 03 - pareri legali
NAPOLI
fax 081 7963685 - 3684

D.C.
Al Coordinatore AGC 05
D.r. Michele Palmieri

Al Capo Di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale della Campania
D.r. Danilo Del Gaizo

Oggetto: richiesta parere in merito alla irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 18 legge 689/81, dicui all'art. 133 del D.lgs. 152/06.

In applicazione della D.G.R. n° 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R. n° 528 del 04/10/2012, le competenze in materia di sanzioni amministrative relative alle violazioni, di cui all'art. 133 del D.lgs. 152/06, sono state conferite ai Settori Provinciali dell'Area 05.

A seguito di numerose contestazioni in sede di scritti difensivi ed audizioni, da parte dei rappresentanti dei Comuni cui sono state elevate contestazioni di violazioni al sensi dell'art. 133 del D.lgs. 152/06, con cui rappresentavano che avendo affidato la gestione dell'impianto di depurazione ad una apposita società, la violazione contestata è ascrivibile al soggetto gestore di fatto dell'impianto e non all'Ente Comune (cfr. Cass. Civ. Sez. 2. sentenza n° 14441 del 22/06/2006), si chiede parere legale in merito:

- * alla responsabilità dell'autore della violazione se è il Comune o il Gestore;
 - * se, individuato il gestore come autore della violazione, occorre procedere all'archiviazione del verbale di contestazione, in quanto lo stesso non è rivolto al gestore ma al Comune.
- Si chiede, altresì, di chiarire, nell'ipotesi di responsabilità del Comune, a chi deve essere correttamente notificata la contestazione, ovvero al Sindaco o al Dirigente o Responsabile dell'Ufficio competente in materia.

Quanto sopra al fine di evitare aggravii di spesa per l'Amministrazione Regionale, a seguito di opposizioni all'ordinanza - ingiunzione e per fornire chiare direttive agli organi accertatori.

Si rappresenta l'urgenza, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

IG

P.zza E. Gramsci - 82100 Benevento - Tel. 0824 344211 - Fax 0824 344212 - E-mail: segreteria@regione.campania.it

